



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 07/09/2023

DETERMINAZIONE N. 171/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE "PADOVA CRISTIAN"

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale "Padova Cristian", con sede in Bedizzole (BS) via XX Settembre n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese al n. PDVCST71M20B157H;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 548790 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 2 maggio 2014, l'attività di agente di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso e che il signor Cristian Padova risulta essere il preposto alla mediazione dalla data di inizio dell'attività esercitata;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 129205 del 18 novembre 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i periodi:

- dal 24 aprile 2016 al 19 gennaio 2018;
- dal 20 gennaio 2019 al 29 aprile 2019;
- dal 30 aprile 2020 al 7 luglio 2020;
- dall'8 luglio 2021 al 29 luglio 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota dell'8 maggio 2023, prot. n. 35606 a carico dell'impresa in parola nella persona del titolare signor Cristian Padova che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 23 maggio 2023, come da verbale di audizione n. 23060/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di agente di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso per il periodo dal 24 aprile 2016 al 19 gennaio 2018, dal 20

gennaio 2019 al 29 aprile 2019, dal 30 aprile 2020 al 7 luglio 2020 e dall'8 luglio 2021 al 29 luglio 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Cristian Padova ha stipulato, in data 19 gennaio 2018, in data 29 aprile 2019 e in data 7 luglio 2020 polizze con efficacia retroattiva e che, altresì, è stata dimostrata la continuità della copertura assicurativa per il periodo dal 7 luglio 2020 al 7 luglio 2022 come risulta dalla documentazione prodotta in data 24 maggio 2023, integrativa rispetto a quella allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico dell'impresa individuale "Padova Cristian", nella persona del titolare e preposto alla mediazione signor Cristian Padova;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa individuale "Padova Cristian", nella persona del titolare e preposto alla mediazione signor Cristian Padova, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente dal 23 al 25 novembre 2023 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia

presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)